

**Atti del Convegno venerdì 19 ottobre 2018 ROMA Sala “Unità d’Italia” della
Corte di Appello di Roma via Antonio Varisco, 3-5 (parte seconda)**

Commissione Conciliazione ODCEC di Roma per il "Coordinamento per la mediazione"

Appartengono al “Coordinamento per la mediazione” un insieme di ODM, di mediatori di associazioni e di esperti tra giuristi, accademici, cultori che dal febbraio 2018 si stanno periodicamente confrontando pubblicamente, in via principale sui temi seguenti, oltre che sulle buone pratiche, diffusione della conoscenza e progetti di formazione nelle ADR:

- Analisi quantitativa e qualitativa della mediazione civile,
- Analisi in termini di costi/benefici per lo Stato e l'erario, dell'uso della mediazione,
- Comparazione con altri Paesi,
- Ricaduta sul sistema economico in termini di opportunità lavorative (indotto) e vantaggi per cittadini e imprese,
- Profili della mediazione civile e differenze sostanziali con la negoziazione assistita vantaggi e peculiarità della prima,
- Allargamento delle materie sottoposte a condizione di procedibilità,
- Miglioramento della qualità del servizio di mediazione e della formazione dei mediatori per raggiungere più elevati standard.

Sono intervenuti al Convegno in qualità di:

- Moderatori

Giulio Renato Fiorimanti - Stefania Pieroni Presidente e componente della Commissione Conciliazione ODCEC di Roma, promotori del Coordinamento per la mediazione

- Relatori:

LA MEDIAZIONE: STRUMENTO EFFICACE PER RIDURRE L'ECCESSIVA DURATA DELLE CAUSE CIVILI Dott. Massimo Moriconi - Tribunale di Roma - Giudice della tredicesima sezione civile

RIFLESSIONI SULL'ATTUALE NORMATIVA Prof.ssa Chiara Giovannucci Orlandi - Docente di Strumenti alternativi di soluzione delle controversie, Facoltà di Economia, Università di Bologna

L'ANALISI ECONOMICA DELLA MEDIAZIONE CIVILE E LE ENTRATE PER LO STATO
Avv. Giovanni Giangreco Marotta - Mediatore, formatore, fondatore Primavera Forense

LA CONOSCENZA ED IL GRADIMENTO DELLA MEDIAZIONE TRA LE IMPRESE E I
CONSUMATORI Dott. Paolo Pelino - Mediatore, formatore, fondatore Concormedia

UNA MEDIAZIONE CIVILE PIÙ EFFICACE ATTRAVERSO UNA FORMAZIONE DI
ALTA QUALITÀ Dott. Francesco Romano Iannuzzi - Mediatore, formatore, coordinatore
AR Net

COME RENDERE LA MEDIAZIONE CIVILE PIÙ APPETIBILE: IPOTESI DI MIGLIORAMENTI DELLA NORMATIVA IN VIGORE Avv. Alessandro Bruni - Mediatore, formatore, fondatore Concilia

LA MEDIAZIONE, MODELLI COMPARATI: USA, CANADA, CINA Avv. Marco Morra - Mediatore ADR Center

GLI ORIENTAMENTI DELLA POLITICA E LE IPOTESI DI RIFORMA DELLA NORMATIVA SULLA MEDIAZIONE Dott. Salvatore Zambrino - Amministratore Delegato ADR Intesa

LA MEDIAZIONE CIVILE NEL TESSUTO SOCIOECONOMICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE Ing. Francesco Scandale - Fondatore AR Net

L'IMPORTANZA DELLA QUALITÀ DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE Dott. Fabio Felicini - Mediatore, formatore, responsabile MedyaPro

PROFILI DELLA MEDIAZIONE CIVILE E DIFFERENZE SOSTANZIALI CON LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA; VANTAGGI E PECULIARITÀ DELLA PRIMA Dott. Marco Ceino - Mediatore, formatore, segretario C.P.R.C.

SALUTI Avv. Pietro Elia - Laboratorio ADR

Roma, 19 ottobre 2018

segue dalla prima parte

L'ANALISI ECONOMICA DELLA MEDIAZIONE CIVILE E LE ENTRATE PER LO STATO Avv. Giovanni Giangreco Marotta - Mediatore, formatore, fondatore Primavera Forense

Sappiamo che le chances di successo ed i vantaggi della presenza di un mediatore terzo, imparziale, che si adopera per favorire un dialogo e una collaborazione fra le parti, per sostenere il reciproco ascolto e che, invece della pura e spesso infruttuosa delega, sollecita l'assunzione di responsabilità ed incoraggia le parti affinché raggiungano un accordo soddisfacente per tutti – sono evidenziate da dati oggettivi rilevati statisticamente e resi pubblici.

Come si cala questa realtà nel tessuto socio-economico della società moderna? (ndm)

Ci siamo impegnati in uno studio cercando di comprendere quanto lo Stato risparmia e guadagna con la mediazione civile, una analisi che evidenzi chiaramente come la mediazione civile rappresenti per lo Stato, per i cittadini e le imprese, non solo un efficace e collaudato strumento alternativo al giudizio per risolvere velocemente i conflitti, ma anche una voce di notevole risparmio nel bilancio pubblico e, soprattutto, una fonte di occupazione e di reddito per migliaia di addetti ai lavori, prendendo i seguenti dati da fonti ufficiali (Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia e Ejustice Europa):

- ✓ Costo medio di un processo;

- ✓ I numeri della mediazione civile;
- ✓ Mediazione, fonte di reddito e occupazione;
- ✓ Quanto ci guadagna lo Stato;
- ✓ I costi risparmiati:
- ✓ Le perdite dello Stato;
- ✓ Quanto ci possono guadagnare gli avvocati;
- ✓ Risultati della mediazione negli anni.

Il costo di un singolo procedimento giudiziale (recuperato attraverso il contributo unificato) in uno studio del 2006 realizzato dalla Hoche e commissionato dalla Comunità Europea¹ si aggira tra i 250 € e 349 € in media 299,50 €, **per ogni anno (ndm)**.



I numeri della mediazione civile nel 2017:

- ✓ **166.989** istanze di mediazione presentate;
- ✓ **80.488** primi incontri svolti con la presenza delle parti in lite;
- ✓ **42.554** procedure di mediazione effettivamente svolte
- ✓ **18.298** accordi (pari a ben il 43% sul totale delle procedure svolte)

Risparmio totale per lo Stato nel 2017

Moltiplicando i 18.298 accordi raggiunti per il costo medio del singolo procedimento (299,50 €), si giunge alla considerevole cifra di **5.480.251 € risparmiati dallo Stato grazie alla mediazione civile per ogni anno di durata del “mancato” processo.**

(inizio ndm):

In merito alla questione in oggetto, si segnala che dal lavoro di Giacomo Bandini, Luca Bellodi e Lorenzo Castellani di Fondazione Luigi Einaudi Onlus per studi di politica, economia e storia (fonte: Consiglio d'Europa, Commissione per l'efficienza della giustizia (2014)) si evince che la **spesa pubblica per la giustizia italiana nel 2014 è stata pari a 2.986.000.000 di euro.**

Consultando i dati Istat (fonte: <https://goo.gl/8FHYc7>) relativi allo stesso anno si evince che nel 2014 si sono conclusi 3.955.899 procedimenti civili. In dettaglio:

¹ https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-it.do (Relazione nazionale - Italia pag. 27)

ANNO 2014	PROCEDIMENTI DEFINITI	
	valori assoluti	percentuale
CIVILI	3.955.899	39,10%
PENALI	6.074.266	60,03%
AMMINISTRATIVI	87.883	0,87%
TOTALI	10.118.048	100,00%

Ipotizzando parità di spesa per ogni tipologia di processo, **nel 2014 la spesa pubblica per i processi civili è stata di 1.167.526.000 euro (il 39,10% del totale).**

Quindi nel 2014 lo Stato ha speso in media per ogni processo civile 295,13 euro l'anno (1.167.526.000 /3.955.899).

Considerando che in Italia ci vogliono 1.600 giorni per una sentenza definitiva, **il costo pubblico medio di un processo civile è 1.293,72 euro** che moltiplicato per gli **accordi in mediazione di un anno**, nel caso di specie **18.298**, generano un **risparmio pari ad € 23.672.488,58**.

I dati utilizzati sono tratti dal portale della Commissione per l'efficienza della giustizia (Consiglio d'Europa), dalla Banca d'Italia, dall'Istat e da una rassegna de l'Espresso Il Sole 24 Ore e lavoce.info. **(fine ndm)**

Fatturato e posti di lavoro:

Il fatturato prodotto dalla mediazione civile nel 2017: **Totale 39.675.326 €²**

Fatturato lordo – Modalità di calcolo:



SPESE DI AVVIO

166.989 istanze x 48,80 € = **8.149.063 €**

80.488 adesioni x 48,80 € = **3.927.814 €**

+

² Il totale lordo è calcolato in difetto in quanto non esistono dati ufficiali né sulle mediazioni multipartite, né sull'indotto, né sull'attività degli enti di formazione.

SPESE DI MEDIAZIONE

42.554 procedure svolte x **292,80 €** (costo della mediazione per liti di valore di 17.000 €³) x **2** (numero minimo delle parti coinvolte) = **24.919.622 €**

+ **Maggiorazione del 25%** per l'esito positivo della mediazione su 18.298 accordi = **2.678.827 €** **Per un totale di 39.675.326 € di fatturato**



Quanto ha guadagnato lo Stato nel 2017

- 7.154.566 (iva al 22%)
- 10.244.039 irap e ires (31,5)%
- 1.847.000 € di contributi pagati per lavoro dipendente

Totale 19.245.605 € oltre il risparmio di 5.480.251 € di costi di giustizia

Per un totale complessivo di **24.725.856 €***



Posti di lavoro generati nel 2017: **615** organismi di mediazione
almeno **615** dipendenti

24.096 mediatori ⁴

Quanto ha perso lo Stato:

Si stima che lo Stato abbia perso circa **20.500.737 €** per mancato introito delle sanzioni previste.

Infatti, sebbene la legge preveda una sanzione per il mancato avvio di procedure nelle liti per cui è prevista la mediazione obbligatoria, o per l'assenza ingiustificata, difficilmente detta sanzione viene comminata dal magistrato.

³ Il Ministero della Giustizia ha indicato in 17.000 € il valore mediano di tutte le procedure di mediazione svolte.

⁴ Fonte Ministero della Giustizia al 6 giugno 2018

Il dato è approssimativo per difetto in quanto non esistono dati ufficiali ed è stato calcolato moltiplicando il numero delle procedure in cui si è registrata l'assenza della parte chiamata (86.501) per il valore della sanzione prevista nelle mediazioni presentate (237,00 €).

Onorari di un Avvocato:

Comparazione tra l'assistenza legale in una mediazione civile e in un giudizio.

Esempio di calcolo dei guadagni di un avvocato effettuato per una controversia del valore di 30.000,00 €.

	Durata media	Compenso*	Redditività mensile
In mediazione	129 gg	€ 3.060,00	€ 765,00
In giudizio	1210 gg	€ 7.254,00**	€ 179,83

tratto dai nuovi parametri determinati dal Ministero della Giustizia con D.M. del 10/03/2014 come modificato dal Decreto 8 marzo 2018 n. 37 ;

** valore medio del tariffario forense.

Risultati negli ultimi anni:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ADERENTE COMPARSO	27,0%	32,4%	40,5%	44,9%	46,9%	48,2%
ACCORDO RAGGIUNTO	43,9%	42,4%	47,0%	43,5%	43,6%	43,0%

Si evidenzia un costante e importante crescita nella partecipazione delle parti chiamate che, conseguentemente, determina un aumento degli accordi raggiunti, la cui percentuale rimane costante.

Dai dati sopra esposti si evince una convenienza per tutti i soggetti coinvolti.

LA CONOSCENZA ED IL GRADIMENTO DELLA MEDIAZIONE TRA LE IMPRESE E I CONSUMATORI Dott. Paolo Pelino - Mediatore, formatore, fondatore Concormedia

Si è proposta in seno al coordinamento per la mediazione una raccolta dati per uno spaccato dell'esperienza reale concreta in mediazione.

L'analisi dei dati risultanti dal questionario, è previsto sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi:

Cosa è emerso dal sondaggio denominato: "LA CONOSCENZA ED IL GRADIMENTO DELLA MEDIAZIONE TRA I CONSUMATORI"? (ndm)

Dopo quasi 10 anni dall'introduzione della mediazione obbligatoria, in seno al coordinamento per la mediazione, si è proposto l'effettuazione di un sondaggio tra i consumatori per verificarne l'effettiva conoscenza, nonché apprezzamento.

SONDAGGIO SULLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE				
CITTA' DI RESIDENZA	_____			
FASCIA DI ETA'	18-30	31-50	51-70	71-90
SESSO	M		F	
PROFESSIONE	<input type="radio"/> STUDENTE	<input type="radio"/> CASALINGA	<input type="radio"/> IMPIEGATO	
	<input type="radio"/> IMPRENDITORE	<input type="radio"/> PROFESSIONISTA	<input type="radio"/> PENSIONATO	
CONOSCI LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE			SI	NO
SE LA CONOSCI, RITENE SIA UTILE PER RISOLVERE LE CONTROVERSIE			SI	NO
HAI MAI PARTECIPATO AD UNA PROCEDURA DI MEDIAZIONE			SI	NO
PER QUALE MATERIA	<input type="radio"/> CONDOMINIALE <input type="radio"/> DIVISIONE O EREDITARIA <input type="radio"/> BANCARIA O ASSICURATIVA <input type="radio"/> SANITARIA <input type="radio"/> ALTRO			
COME GIUDICHI LA CAPACITA' DEL MEDIATORE:	<input type="radio"/> SCARSA <input type="radio"/> INSUFFICIENTE <input type="radio"/> SUFFICIENTE <input type="radio"/> BUONA <input type="radio"/> OTTIMA			
IL PREZZO PAGATO ALL'ORGANISMO LO HAI RITENUTO	<input type="radio"/> MODICO <input type="radio"/> CONGRUO <input type="radio"/> ESAGERATO			
HAI RISOLTO IL CONFLITTO			SI	NO
GRADO COMPLESSIVO DI SODDISFAZIONE DELLA PROCEDURA	1	2	3	4 5

E' stata quindi predisposta la seguente scheda, che è stata inviata ai nostri corrispondenti siti in tutta Italia, raccogliendo al termine dell'indagine risultati interessanti.


Il sondaggio, che ha coinvolto 142 intervistati, ha interessato un campione, che seppur minimo, rappresenta uno spaccato della intera cittadinanza per residenza, ceto sociale, età e sesso e titolo di studio.

Sono stati raccolti dati da Genova a Reggio Calabria, sul Gargano, e davanti alle chiese, cercando in tutti i modi di avere un campione rappresentativo.

Al termine sono emersi i seguenti risultati.

Dopo 7 anni di introduzione, una conoscenza limitata al 58 % dei casi rappresenta certamente un dato negativo, in quanto se gli sforzi sono stati fatti per renderla accessibile a tutti, si pensi alle tariffe che devono essere applicate, questo sforzo, al momento, non ha dato i risultati attesi. Tuttavia è emerso che la mediazione

è ritenuta utile dai consumatori come risulta dal secondo grafico dal quale emerge con chiarezza l'apprezzamento per l'istituto anche tra coloro che finora non l'hanno ancora utilizzato. Oltre il 94 %. Questo dato, dovrebbe




ancor di più indurre il Ministero, a trasmettere il messaggio in quelle aeree della popolazione che rinunciano a volte a risolvere i conflitti, perché spaventati dai costi dei giudizi e dalla loro durata.

Dall'analisi dei principali altri risultati del sondaggio è emerso inoltre che:

solo l'8 % di coloro che hanno almeno una volta partecipato ad un incontro di mediazione, l'ha ritenuta onerosa, ma va anche detto che queste valutazioni vengono esclusivamente da coloro che non hanno risolto il conflitto;

Il 67 % di coloro che hanno partecipato ad una mediazione lo hanno fatto per risolvere conflitti condominiali, di divisioni o ereditari;

In conclusione si può affermare che il campione intervistato, anche se limitato a 142 soggetti



sia da ritenersi attendibile, visto che il dato relativo a coloro che, avendo partecipato ad una mediazione, hanno trovato l'accordo, è conforme al dato nazionale fornito dal Ministero. Quindi in base a questi elementi si può concludere che nell'esclusivo interesse dei cittadini si dovrebbe:

- 1) Promuovere la conoscenza dell'istituto avviando progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la conoscenza partendo dalle generazioni future;
- 2) Estendere l'obbligatorietà a qualunque tipologia di conflitto affinché nel tempo si possa passare dal concetto mediazione = obbligatorietà al concetto mediazione = opportunità.

UNA MEDIAZIONE CIVILE PIÙ EFFICACE ATTRAVERSO UNA FORMAZIONE DI ALTA QUALITÀ Dott. Francesco Romano Iannuzzi - Mediatore, formatore, coordinatore AR Net

Quali sono le competenze del mediatore? e cosa ha più peso, in termini di efficacia, nello svolgimento della sua attività? (ndm)

Nel parlare di formazione in mediazione ci si riferisce a dei percorsi formativi ad hoc, in quanto le competenze professionali necessarie al mediatore civile non sono mutuabili direttamente, se non a volte, e solo in minima parte, da altri percorsi professionali, o da percorsi universitari.

La formazione offerta deve essere tale da permettere poi ai mediatori di erogare al cittadino e alle imprese dei servizi di mediazione di qualità elevata.

La qualità, all'interno degli organismi e delle strutture deputate a svolgere la mediazione civile, deve essere ricercata e applicata in ogni fase del processo aziendale e, naturalmente, deve essere centrata sul mediatore che è la figura chiave per la buona riuscita del procedimento.

Sin dal momento della introduzione dell'Istituto all'interno dell'ordinamento giuridico, si è capito che le competenze professionali del mediatore hanno una natura non esclusivamente tecnico giuridica e processuale ma devono affondare le proprie radici in diverse e numerose discipline.

Il mediatore civile è colui che ricerca l'accordo, costruendo faticosamente il consenso, attraverso un percorso spesso lungo e tortuoso, utilizzando una serie di strumenti che gli permettano di realizzarlo al meglio.

Ecco quindi che le discipline a cui il mediatore attinge nella sua attività sono, oltre a quelle giuridiche ed economiche, anche la sociologia, la comunicazione, la capacità relazionale, il problem solving, le neuroscienze e la negoziazione, per citarne solo alcune.

Alla base di un procedimento di mediazione esiste una attività negoziale, intesa come quella attività svolta da più soggetti, che ha come obiettivo quello di trovare una soluzione che sia soddisfacente per tutti.

E' statisticamente e scientificamente rilevato e rilevabile che le negoziazioni tra soggetti preparati e quindi tra negoziatori professionisti sono molto più efficaci e molto più efficienti rispetto a quelle svolte tra soggetti non professionalmente preparati.

Parlare di efficacia vuol dire riferirsi alla possibilità di trovare accordi soddisfacenti mentre l'efficienza riguarda la potenzialità intrinseca di quell'accordo di essere spontaneamente eseguito e durare nel tempo.

La negoziazione diventa poi ancora più efficace ed efficiente quando viene svolta con l'aiuto di un soggetto terzo, estraneo alle parti e alla negoziazione stessa, che ha le ulteriori competenze professionali per assistere e facilitare quel processo negoziale.

Se questo è vero quando ci si trova di fronte a negoziazioni tra persone professionalmente preparate, lo diventa ancora di più quando a negoziare sono persone che non hanno questa preparazione o che sono abituati ad impostare la negoziazione su modalità competitive,

tipiche del negoziatore – non negoziatore, e/o fondate esclusivamente su un approccio giuridico e posizionale.

Ecco che l'intervento del mediatore diventa fondamentale e risolutivo, perché è in grado di modificare la modalità con la quale le parti e/o i legali approcciano la negoziazione stessa.

Nella mediazione il mediatore deve saper riconoscere gli stili negoziali, deve saper negoziare e soprattutto deve avere l'ulteriore capacità, di saper far negoziare i soggetti che si trova di fronte, attraverso l'utilizzo di tutti quegli strumenti che, negli anni, abbiamo imparato a conoscere: l'ascolto attivo ed empatico, l'uso delle domande, la comunicazione assertiva, le neuroscienze e così via.

La mediazione è una scienza e come tale può e deve essere compresa, studiata, acquisita e naturalmente può e deve essere trasmessa ed insegnata al meglio.

In questi anni l'Istituto della mediazione civile si è molto modificato. Sono state introdotte delle modifiche normative, e tanta giurisprudenza ha poi inciso sulla interpretazione di queste norme.

Oggi, sicuramente, sono aumentate di molto le aspettative sia da parte degli utenti finali, cittadini e imprese, sia da parte dei legali che hanno compreso, o stanno comprendendo, che la mediazione civile non è un semplice passaggio formale obbligato ma è soprattutto uno strumento che può essere, in tanti casi, utile e risolutivo per i propri assistiti.

Ci troviamo, quindi, a dover affrontare una nuova sfida, perché il mercato ha innalzato di molto le aspettative a cui anche i mediatori devono rispondere.

Tutto questo coinvolge appieno i processi di selezione e di formazione dei mediatori stessi.

Innanzitutto è aumentata la qualità dei mediatori che già operano. Se dieci anni fa, alla nascita dell'Istituto, e negli anni immediatamente successivi, la formazione veniva erogata soprattutto attraverso la rappresentazione di modelli teorici (mediazione problem solving, mediazione attraverso la comprensione, mediazione trasformativa e così via), oggi questi modelli teorici hanno avuto una loro applicazione pratica e si sono, di conseguenza, evoluti e trasformati. E soprattutto sono stati testati.

Oggi ciascun organismo può vantare migliaia di mediazioni svolte. I mediatori che si trovano sul mercato hanno svolto centinaia di mediazioni e quei modelli teorici sono divenuti dei modelli teorici applicati.

Tutto questo ha comportato e comporta un grosso impatto sui percorsi formativi perché a quei modelli teorici sono stati affiancati percorsi esperienziali e la formazione si è arricchita anche di tantissimi case-studies.

L'innalzamento delle skills richieste dal mercato comporta dei criteri di selezione dei mediatori già operanti molto più rigorosi, basati su colloqui individuali, questionari, assessment center e così via.

Ancora a monte, si sono evoluti i percorsi formativi da offrire ai giovani mediatori, che accedono al mercato del lavoro e che devono confrontarsi con delle aspettative innalzate e soprattutto con colleghi che hanno già maturato una lunga esperienza professionale.

Anche nel settore della formazione sarà, dunque, opportuno intervenire normativamente con un incremento delle 50 ore del corso base, non più sufficienti, fino ad almeno 300 ore

di formazione, durante le quali allo studio dei modelli teorici e alle simulazioni base, già previste, di mediazioni semplici, si aggiungano numerosi case-studies sulle esperienze maturate e utilizzando strumenti formativi sempre più evoluti è sempre più fruibili e funzionali.

Anche i tirocini assistiti sarebbe opportuno fossero sostituiti o affiancati dalle cosiddette comunità di pratica, in cui i mediatori dei diversi organismi possano scambiarsi le best practices acquisite, in modo tale da permettere al movimento dei mediatori una crescita molto più rapida e funzionale.

Naturalmente, l'innalzamento delle skills dovrebbe riguardare tanto i mediatori quanto i formatori.

Sarebbe opportuno prevedere, per diventare formatore in mediazione, almeno cinque o sei pubblicazioni effettuate, un centinaio di mediazioni svolte alle spalle, la partecipazione a diverse ore di formazione come tutor assistenti del formatore già esperto e la conoscenza degli strumenti base della formazione per adulti.

Innalzare le skills dei formatori e dei mediatori diventa necessario e funzionale al miglioramento continuo dei servizi di mediazione.

COME RENDERE LA MEDIAZIONE CIVILE PIÙ APPETIBILE: IPOTESI DI MIGLIORAMENTI DELLA NORMATIVA IN VIGORE

Avv. Alessandro Bruni - Mediatore, formatore, fondatore CONCILIA

Per raggiungere al meglio gli obiettivi posti dal legislatore con l'introduzione dell'istituto della mediazione, migliorare la gestione dei procedimenti e potenziare una crescita - anche in termini culturali - di chi se ne avvale, cosa a tuo avviso ci dobbiamo auspicare? (ndm)

1. Modifiche normative per migliorare la MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE in Italia.

Sebbene sia stata oggetto di critiche in passato la normativa attualmente vigente in materia di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 sembra essersi dimostrata al passo con i tempi e con le esigenze sottese al procedimento di mediazione civile e commerciale. Ne è anche prova il fatto che alcuni ordinamenti di Stati intra ed extra UE abbiano preso la normativa italiana come modello di riferimento per costruire e/o implementare le proprie leggi sulla mediazione.

Ovviamente la medesima normativa necessita fisiologicamente di modifiche ed integrazioni essenziali al conseguimento di risultati sempre migliori, anche attese le esigenze degli ODM e dei Mediatori; oltretutto considerando le necessità di aggiustamento di cui il sistema della mediazione sembra aver bisogno anche alla luce dell'esperienza concretamente maturata sul campo dagli ODM e dai Mediatori in questi ultimi anni. Ciò detto, si passerà in rassegna un elenco di possibili/potenziati aggiustamenti/modifiche/integrazioni alla attuale disciplina, anche alla luce delle (per una buona parte) condivisibili richieste di modifica scaturite dal lavoro della c.d. Commissione Alpa, i cui lavori sono terminati relativamente pochi mesi orsono.

A) Al fine di migliorare e rinforzare la percezione della mediazione come istituto giuridico serio ed autorevole, anche capace di realizzare realisticamente lo smaltimento del cd "backlog giudiziario" e al fine di rendere perentorie le disposizioni inerenti l'obbligo di tentativo di mediazione nelle materie per cui ciò è previsto da legge o in quelle in cui l'obbligatorietà del tentativo di mediazione è sancita dall'invito del giudice.

- L'Art. 8 comma 4 bis, che prevede oggi che "il giudice può desumere..." dovrebbe essere modificato in "Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice **desume** argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile delle parti" (intese come istanti e/o convenute). - Inoltre bisognerebbe estendere la previsione dell'art. 8, comma 4-bis (in tema di pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato) anche alla parte istante (oggi è previsto solo per la "parte costituita", intendendosi con ciò "parte convenuta che si costituisce in mediazione", si veda testo dell'articolo). - Si potrebbe prevedere che le parti, per il tramite dei loro avvocati, debbano dimostrare in prima udienza di aver effettivamente partecipato con i loro legali al tentativo di mediazione obbligatorio ex lege o su invito del giudice e di essersi presentate alla medesima mediazione di persona (o per il tramite di un loro rappresentante munito dei poteri di conciliare la controversia), altrimenti il giudice le rinvia in mediazione, condannando le parti assenti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma che ammonti nel minimo all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e nel massimo al triplo di tale

importo. La prova dell'avvenuto versamento della somma disposta dal giudice dovrebbe essere depositata entro la successiva udienza.

- Si dovrebbe poter prevedere un ampliamento delle materie oggetto di tentativo obbligatorio di mediazione (soprattutto a: recupero crediti (professionali e non) e controversie endosocietarie).

B) Al fine di migliorare la gestione del procedimento di mediazione.

- Si potrebbe prevedere espressamente il divieto per il mediatore di formulare una proposta conciliativa in contumacia di parte (istante o convenuta), anche se la richiesta provenga dalla parte regolarmente presente. Non ha davvero senso, infatti, che il mediatore possa emettere una proposta quando non abbia potuto ascoltare una (o più) delle parti a causa della sua (loro) assenza al procedimento.

- Si potrebbe prevedere l'abrogazione della previsione contenuta nell'Art. 8, co. 1, in tema di primo incontro (c.d. di informativo o di programmazione). Come si sa, infatti, tutte le informazioni e le chiarificazioni che il mediatore oggi è obbligato a fornire, sono in realtà già state comunicate dalla Segreteria del singolo organismo o -comunque possono ben essere conosciute dalle parti tramite un preliminare contatto telefonico tra parti e segreteria dell'organismo. La previsione del primo incontro, così come formulata, si presta -come si sa- ad interpretazioni vaghe e comunque soggettive, nel senso che ogni legale ne fornisce una visione diversa: chi (pochi) si allinea all'idea preponderante negli organismi di mediazione che nelle materie obbligatorie la mediazione debba iniziare se durante il primo incontro si dimostri che non sono presenti motivi ostativi procedimental-civilistici (interpretando letteralmente la parola "possibilità" di iniziare la mediazione, che è termine ben diverso da "volontà", così come molta dottrina e alcuna giurisprudenza hanno indicato nel corso degli ultimi anni); chi invece (ovviamente i più) interpretano la previsione normativa nel senso che le parti possano liberamente decidere nel primo incontro se proseguire il procedimento o meno. In tale ultimo caso, ovviamente l'obbligatorietà del tentativo di mediazione non è più esistente, perché il momento obbligatorio si sarebbe spostato indietro all'incontro preliminare e -quindi- non si vedrebbe più quale differenza vi sia tra tentativo di mediazione obbligatorio e volontario. Al massimo si potrebbe prevedere che, nelle materie previste come obbligatorie ex lege o su invito del giudice, le spese di mediazione siano per così dire calmierate (rispetto alle spese previste per lo scaglione di riferimento della lite) qualora le parti non si accordino e non proseguano la negoziazione oltre la prima sessione di 2 ore di mediazione.

C) Al fine di incentivare l'utilizzo dell'istituto della mediazione e di agevolare le parti (persone fisiche e/o giuridiche e avvocati che le rappresentano) che ne usufruiscono. - Si potrebbe prevedere lo scorporo (di tutto o parte) delle spese di mediazione (spese di deposito e di mediazione) dal contributo unificato dell'eventuale successivo giudizio, nel caso in cui la mediazione non iniziasse o non andasse a buon fine e la parte istante volesse citare in giudizio la convocata in mediazione.

- La normativa potrebbe prevedere: il beneficio del credito di imposta sino alla reale concorrenza della somma pagata in mediazione (spese di deposito/adesione, spese di mediazione, aumenti) per le materie di controversia oggetto di tentativo obbligatorio di

mediazione e di invio in mediazione da parte del giudice; per le materie di lite oggetto di mediazione volontaria, eventuale predisposizione di limiti soglia (tipo disciplina in vigore: max 250euro o 500 euro),

- in aggiunta, la normativa potrebbe prevedere l'IVA agevolata (o esenzione?) sulle parcelle degli avvocati che assistono i clienti in mediazione oppure (o in aggiunta): la tassazione agevolata per gli avvocati nell'attività di assistenza dei clienti in mediazione,

- abrogazione della previsione di cui all'Art. 4, co. 1, sulla competenza territoriale degli ODM, al fine di agevolare l'utilizzo dello strumento, prevedendo solo il criterio di prevenzione.

D) Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento del lavoro degli ODM.

- Partecipazione gratuita dei non abbienti ai tentativi obbligatori di mediazione (ovvero a quelli disposti dal giudice) con recupero dallo Stato da parte dell'ODM delle spese non pagate (reale patrocinio a spese dello Stato e non dell'ODM e del Mediatore). Per i casi di tentativo volontario di mediazione impossibilità di patrocinio gratuito oppure: possibilità per gli ODM di detrarre ai fini fiscali l'ammontare dell'indennità non pagata che sarebbe spettata loro in caso di patrocinio gratuito a spese dello Stato.

- Previsione della possibilità di collaborazione (scambio sedi accreditate, mediatori, segreterie, etc...) tra organismi anche per singole mediazioni, senza necessità a priori di stilare accordi.

2. Ipotesi di azioni potenzialmente da intraprendere sinergicamente tra ODM (al di fuori di previsioni di legge) - Creare un coordinamento nazionale di ODM - Ideare un Codice di Autoregolamentazione per la qualità ed alti standard operativi degli ODM e dei Mediatori (come in passato: QM-Quality Mediation di Concilia srl ed altri; Codice di autoregolamentazione di ADR center srl ed altri).

- Predisposizione ed approvazione congiunta di modelli fac-simile di verbale di mediazione (prevedendo le varie opzioni prospettabili) da poter utilizzare al fine di uniformare lo standard di gestione del procedimento di mediazione per i singoli Mediatori ed ODM. - Sostenimento di campagne promozionali sulla Mediazione, ideandola in maniera mirata alle varie categorie di potenziali fruitori della mediazione (cittadini, professionisti, imprenditori, etc...). - Condivisione delle Best Practices utilizzate dai vari ODM, a condizione che vengano poi introdotti dei meccanismi atti ad uniformare le varie procedure. Infatti la differenza sul mercato tra i singoli ODM viene fatta da altri elementi: incidenza del marchio sul mercato, conoscibilità dell'ODM sul mercato, esperienza, etc...

LA MEDIAZIONE, MODELLI COMPARATI: USA, CANADA, CINA Avv. Marco Morra - Mediatore ADR Center

Dalla comparazione degli ordinamenti e della pratica nei paesi che hai analizzato quali analogie e affinità con il modello italiano o quali differenze sono significative? (ndm)

L'obiettivo del presente breve intervento è quello di offrire una generale panoramica comparata dell'istituto della Mediazione, quale mezzo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR, Alternative Dispute Resolution) nei diversi sistemi nordamericani e cinese, al fine di favorire un'attività di scambio e condivisione, così da poterne trarre spunti di riflessione e miglioramento al fine di affrontare in maniera professionale la domanda di mediazione, sia domestica che in casi transnazionali Italia/Europa - Canada/Usa - Cina tanto da parte della clientela Corporate, quanto Privata, nonché da parte delle Amministrazioni ed Organizzazioni Pubbliche e Governative dei rispettivi paesi.

MODELLO USA

Il processo di introduzione della mediazione negli USA è iniziato nel 1979 con Sanders, dell'università di Harvard, il quale ha ideato la teoria, poi applicata in concreto, della "multidoorhouse", un centro di risoluzione delle liti "a più porte", ove ciascuna porta rappresentava idealmente le diverse procedure messe a disposizione dell'utente dei servizi giudiziari al fine di prevenire o risolvere i conflitti sul nascere, in ogni Tribunale, prima di adire il giudice, le parti avrebbero dovuto, utilizzando uno dei vari strumenti di ADR, cercare di risolvere il conflitto.

ipotesi di ADR: mediazione, arbitrato, l'arb-med,

IN AMERICA PERTANTO, DIVERSAMENTE CHE IN ITALIA, LA MEDIAZIONE ED IN GENERE GLI STRUMENTI DI ADR SONO STATI IMMEDIATAMENTE ACCOLTI FAVOREVOLMENTE DA AVVOCATI, MAGISTRATI E CITTADINI PROPRIO PERCHE' INIZIALMENTE ISTITUZIONALIZZATI PRESSO LE CORTI.

Oggi il Mediatore è una ben definita figura professione con la seguenti caratteristiche:

- 1) il mediatore può essere anche individuale (a differenza di quanto è previsto dalla recente normativa italiana);
- 2) il mediatore può lavorare anche sono online: infatti, negli USA la mediazione può essere svolta anche solo online, senza alcun incontro "fisico" tra mediatore e le parti;
- 3) il mediatore normalmente viene pagato in base alla tariffa oraria in base al valore della controversia;

Per comodità espositiva possiamo tracciare due fondamentali ambiti di applicazione della mediazione:

* giudiziale

* stragiudiziale.

GIUDIZIALE: il processo americano – diviso in fase di pre-trial e fase di vero e proprio trial - si configura come un luogo naturalmente deputato alla negoziazione, oltre che per una serie di fattori che riguardano il sistema ordinamentale, anche grazie ad una serie di attività di comunicazione tra le parti (e i loro difensori) che si svolgono durante la fase di discovery.

MEDIAZIONE SU IMPULSO DEL GIUDICE: vi è quindi un ambito di applicazione della mediazione, a metà tra quello giudiziale e quello extra - giudiziale. Si tratta delle COURT ANNEXED MEDIATION, ossia ad una mediazione stragiudiziale che il giudice può imporre e/o suggerire alle parti, dopo che queste hanno intrapreso il processo come alternativa alla continuazione di questo nelle forme contenziose ordinarie.

STRAGIUDIZIALE: Uniform Mediation Act⁵¹, che nel fornire i principi direttivi ai singoli Stati, ha inteso la mediazione come procedimento facilitativo e volontario, innanzi ad un soggetto imparziale.

RUOLO CENTRALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LA SCIENZA DELLA RISOLUZIONE E PREVENZIONE DEI CONFLITTI viene studiata in modo approfondito nelle università americane, nell'ambito delle School of Law in particolare ad Harward (Boston) con il PROGRAM ON NEGOTIATION, HARWARD LAW SCHOOL <https://www.pon.harvard.edu/>

The Program on Negotiation (PON) is an interdisciplinary research center dedicated to developing the theory and practice of negotiation and dispute resolution in a range of public and private settings. PON's mission includes nurturing the next generation of negotiation teachers and scholars, helping students become more effective negotiators, and providing a forum for the discussion of ideas.

PEPPERDINE UNIVERSITY (CALIFORNIA) STRAUS INSTITUTE FOR DISPUTE RESOLUTION,

<https://law.pepperdine.edu/straus/>

con l'organizzazione di

* Regolari corsi universitari in ADR

* Master of Dispute Resolution (MDR)

* corso Mediating the Litigated Case per avvocati, e soprattutto Giudici in pensione.

MODELLO CANADESE

Il Regolamento 194 DEL 1990 delle Rules of Civil Procedure del Canada prevede che la mediazione debba essere obbligatoria per alcune specifiche azioni ed in relazione ad alcune località: ad es. Ottawa e Toronto.

L'obbligo di tentare la mediazione vale anche e salvo ordine contrario del giudice, per tutte quelle azioni che vengano trasferite nelle relative contee a partire dal 1° gennaio 2014.

L'obbligo della mediazione è sancito “al fine di ridurre i costi e ritardi nel contenzioso e facilitare la risoluzione rapida ed equa delle controversie”.

IN QUEBEC

Su questo terreno fertile si è sviluppata nel Québec un'altra importante novità, in vigore dal 1° gennaio del 2016: è stato modificato il Codice di procedura civile e si sono posti al centro dell'attenzione i mezzi alternativi al giudizio.

MODELLO CINA

La mediazione, sia giudiziale sia stragiudiziale, ha giocato un ruolo fondamentale nel contenzioso civile cinese e ciò in ragione di diversi fattori storici, politici e culturali.

E' stata senz'altro decisiva l'adesione della Cina alla Organizzazione Mondiale del Commercio, nel 2001, a seguito della quale il governo si è impegnato a perfezionare il sistema giuridico e in particolare ad implementare l'apparato giudiziario.

Le metodologie di risoluzione delle controversie offerte dal sistema cinese sono varie e comprendono la negoziazione, la conciliazione o mediazione – giudiziale e stragiudiziale, l'arbitrato, il procedimento giudiziale e in alcuni limitati casi, il procedimento amministrativo.

Nel variegato panorama normativo cinese contemporaneo, è necessario distinguere tra la mediazione popolare e quella giudiziale.

La prima è regolata dalla People's Mediation Law del 2011 e serve a risolvere tempestivamente le controversie.

La seconda, invece, è regolata dal Civil Procedure Law e dal Provisions of the Supreme People's Court about Several Issues Concerning the Civil Mediation Work of the People's Court, pubblicate dalla Corte Suprema del Popolo nel 2004.

La legge di procedura civile cinese afferma con forza il principio di volontarietà delle parti quanto alla legittimità della mediazione.

L'art. 4 delle Provisions si occupa del caso in cui le parti, autonomamente, raggiungano un accordo. Di particolare interesse è la disposizione, contenuta nel comma 1 dell'articolo in esame, secondo la quale il periodo di tempo necessario alle parti per la conciliazione fuori dalle aule del tribunale, interrompe i termini entro i quali il procedimento deve terminare.

La maggiore flessibilità del procedimento di mediazione rispetto al procedimento ordinario si esplica anche nella previsione della possibilità di ultra petita, ossia nella possibilità per il giudice di redigere un accordo di mediazione oltre le effettive richieste delle parti.

Gli artt. 10 ed 11 delle Provisions on Mediation riguardano l'esecuzione dell'accordo di mediazione e l'eventuale garanzia della stessa.

Organismi che promuovono la mediazione in Cina:

* COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE (CCPIT).

* CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE (CCOIC).

IN CONCLUSIONE

Nel sistema italiano si dovrebbe prendere spunto dalle normative straniere (quali quelle statunitensi e canadesi) che incentivano la mediazione, quale vero e proprio fenomeno e modello culturale, imponendo alla P.A. di adottare delle ADR policies soprattutto nel campo della formazione ed istruzione (scuole, università).

Degna di nota (anche per il superamento dell'eventuale limite di costituzionalità sollevato per l'obbligatorietà) la possibilità di prevedere la mediazione come obbligatoria, salvo deroga stabilita dal giudice a seguito di motivata istanza in fase precontenziosa.

Circa la mediazione (nota del moderatore)

"C'est un autre mode de règlement de certains litiges, mais surtout c'est un état d'esprit nouveau, qui vise à trouver une solution apaisée. Parfois ce n'est pas une question de droit, mais une recherche d'équité ou d'explications pour comprendre une décision. En cela, favoriser la médiation est un supplément de service public"

("Questo è un altro modo di risolvere alcune controversie, ma soprattutto è un nuovo stato mentale, che mira a trovare una soluzione pacifica, a volte non è una questione di diritto, ma una ricerca di equità o di una spiegazione per comprendere una decisione. In questo, promuovere la mediazione è un supplemento di servizio pubblico")

Denis Besle, presidente del tribunale amministrativo di Grenoble.
9/10/18

GLI ORIENTAMENTI DELLA POLITICA E LE IPOTESI DI RIFORMA DELLA
NORMATIVA SULLA MEDIAZIONE Dott. Salvatore Zambrino - Amministratore Delegato
ADR Intesa

Torniamo sul tema delle ipotesi di riforma con la relazione del Dott. Zambrino (ndm)

E' importante veicolare i vantaggi della soluzione stragiudiziale delle controversie, sia intesi in termini di risparmi per lo Stato (e per questo rimando ad una delle relazioni precedenti), sia per i cittadini e per le imprese che, grazie all'ausilio del mediatore, raggiungono un accordo in via bonaria; vantaggi che si sostanziano nel recupero di somme che diversamente forse non si sarebbero recuperate e nei mancati oneri, invece, di recupero giudiziale ed esecutivo, nel reimpiego che se ne può fare nell'immediato, nella liberazione da preoccupazioni e incognite e nella possibilità di riallacciare rapporti personali e commerciali o professionali, che difficilmente con il giudizio potrebbero essere mantenuti o ripresi.

Per queste ragioni brevemente accennate, si dovrebbero estendere le materie oggetto della mediazione civile e commerciale alla contrattualistica in generale, al societario, ed in generale a tutti i rapporti di durata, anche quelle in cui è parte la Pubblica Amministrazione o i cittadini comuni.

Il lavoro dei giudici di disamina dei processi, che potrebbero essere risolti in mediazione (con l'invito o l'ordine del giudice, c.d. mediazione delegata), andrebbe riconosciuto ai fini della chiusura del ruolo, così come andrebbe sviluppata la divulgazione al pubblico di questo validissimo strumento, attraverso una informazione pubblica efficace.

Auspico una possibile interazione con la politica, per la condivisione dei miglioramenti attuabili alla normativa.

LA MEDIAZIONE CIVILE NEL TESSUTO SOCIO-ECONOMICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE Ing. Francesco Scandale - Fondatore AR Net

In generale oggi fare impresa oggi è senza dubbio più complicato che in passato

Incertezza e volatilità dei mercati in una economia sempre più interconnessa e sensibile alle vicende esterne alla stessa impresa ne condizionano fortemente le scelte

Abbandonare una visione che tende a dirimere mere questioni giuridiche per abbracciare una visione prospettica di ciò che può favorire una crescita ed una maggiore stabilità adottando strumenti all'avanguardia nella ricerca di soluzioni efficaci ed efficienti può fare la differenza

qual è l'impatto sul sistema economico e produttivo del buon funzionamento delle ADR? (ndm)

l'Italia arranca nell'agganciare la ripresa economica dei partner europei.

L'eccessiva durata dei processi civili è sicuramente una tra le principali cause della difficoltà del sistema economico del paese. Secondo i dati dell'indagine Doing Business della Banca Mondiale (anno 2015), la durata della procedura per la risoluzione di un controversia commerciale standard è in Italia di 1.120 giorni con un costo che è pari al 21 per cento del valore della controversia. In Spagna sono necessari 510 giorni, in Germania 429, in Francia 395. Il nostro Paese si colloca al cento undicesimo posto per durata della procedura standard. Questo disservizio del sistema giuridico costa al sistema economico del paese circa 40 miliardi di euro. Il governatore della Banca d'Italia ha attribuito alla lunghezza dei processi civili la perdita di oltre un punto di PIL per la nostra economia.

Perché questo ritardo del sistema giuridico incide così fortemente sul sistema economico?

Come tutti i sistemi anche quello economico e delle imprese è un sistema che si adatta e si adegua il suo comportamento in relazione all'ambiente e al contesto in cui opera, in sintesi si comporta come un organismo vivente che è costretto ad adattarsi per sopravvivere e all'ambiente che lo circonda.

Quindi il sistema economico e produttivo adotta comportamenti, scelte, strutture aziendali cercando di minimizzare il rischio di incorrere in giudizio.

-Uno degli effetti sul sistema economico e la riduzione della natalità delle imprese; -Un rigido sistema di fedeltà di partnership nei rapporti commerciali a scapito di una migliore concorrenzialità sul prezzo dei beni e servizi; -il prevalere di forme o di aggregazioni d'impresa (quali le imprese familiari o i distretti industriali) in cui i contratti sono resi sicuri da forme di sanzione alternative alla giustizia civile.

- in particolare distretti industriale al fine di proteggersi dal " sistema paese " che li ospita hanno di fatto adottato, nella contrattualistica interna, sistemi di ADR a tutto tondo rendendo così i rapporti contrattuali all'interno del distretto " leggeri " e agevoli. Le scelte aziendali dunque non sono soltanto dettata da criteri di efficienza economica, ma anche dalla necessità di evitare gli effetti di una disfunzione del sistema giuridico.

Il risultato generale è quello di una perdita di competitività del sistema Italia.

Altro legame tra lentezza del sistema giuridico e sistema economico riguarda l'accesso al credito da parte delle imprese.

Gli ultimi report della Banca Mondiale mettono in evidenza come una giustizia lenta rende più problematico ottenere il credito bancario e deprime il livello degli investimenti. Quanto alle problematiche per le banche di erogare prestito a causa di un sistema legale inadeguato, la ragione va ricercata nel fatto che le banche temono di dover spendere troppo e attendere troppo a lungo prima di poter pignorare le garanzie, in caso di default; dunque, le banche tendono a essere restie nel prestare ed erogare alle imprese gli investimenti necessari a farle crescere.

Secondo alcuni studi condotti in Italia (Banca D'Italia 2016), se la lunghezza media dei procedimenti si riducesse del 10% , la dimensione media delle imprese italiane crescerebbe di circa il 2% tradotto in occupazione questo vorrebbe dire un milione di posti di lavori in più. Inoltre, una minore lunghezza dei procedimenti favorirebbe la specializzazione in quei settori dove più importanti sono gli investimenti specifici nell'ambito di relazioni contrattuali tra imprese (relationship-specific investments), ossia quegli investimenti che un'impresa decide di fare per rispondere alle esigenze specifiche di determinati clienti. Ma in un contesto di scarsa qualità del sistema giudiziario, il rischio di opportunismo post-contrattuale influenza negativamente le scelte di investimento delle imprese, inducendole a sotto-investire. La qualità del sistema legale è inoltre un fattore determinante per attrarre investimenti dall'estero. Riforme volte a introdurre incentivi alla riduzione del tasso di litigiosità,

attraverso forme di Alternative Dispute Resolution (ADR) hanno effetti positivi oltre che sui tassi di natalità delle imprese anche sugli investimenti esteri in entrata.

Segnali positivi riguardo al numero sia di nuove iscrizioni sia di pratiche pendenti, in diminuzione presso tutti gli uffici giudiziari, derivano sicuramente dall'effetto delle riforme legislative adottate (tra cui la mediazione), senza comunque tralasciare l'adozione da parte degli uffici giudiziari di programmi di riorganizzazione secondo criteri di specializzazione e miglioramento nell'impiego delle risorse. La mediazione per la sua stessa natura è necessariamente uno dei pochi strumenti che coniuga in maniere efficace ed efficiente le esigenze del sistema economico con le proprie esigenze intrinseche dello stesso strumento di ADR. Il sistema Economico oggi ha bisogno di contratti aperti e rapporti con partners e investitori trasparenti votati necessariamente alla creazione di un rapporto dinamico e duraturo. Non ha bisogno di contratti che devono, in qualche modo , provare a contemplare tutte le inefficienze del sistema giuridico del paese. La mediazione e il mediatore hanno necessariamente a cuore la gestione bonaria di un contenzioso aziendale, il potenziale accordo, di fatto, costituisce necessariamente la continuità economica e lavorativa per i soggetti coinvolti, con una liberazione di risorse più utili a fare "impresa".

L'IMPORTANZA DELLA QUALITÀ DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE Dott. Fabio Felicini - Responsabile organismo Medyapro

Vediamo un po' di dati statistici e di pratiche per trarre dei buoni propositi di miglioramento quanto a livello di qualità degli Odm (ndm)

L'obiettivo che vorremo raggiungere, è conoscere la reale situazione degli Organismi di Mediazione e condividerla per migliorare e migliorarsi, attraverso uno sguardo severo e critico, alla luce della esperienza e dei dati oggettivi, cercando di offrire alcuni stimoli di riflessione.

Siamo altresì certi della validità dell'assunto dell'economista inglese del XVI secolo Thomas Gresham, che teorizzava che "La moneta cattiva scaccia la buona", che nella ns circostanza sta a dire che la inadeguata qualità di alcuni Organismi può compromettere non solo il servizio al quale sono deputati, ma altresì essere causa di forti danni agli Organismi virtuosi, costringendoli finanche ad uscire dal mercato, visto il discredito che il cattivo servizio di alcuni può generare su tutti.



Ovviamente la Qualità degli Odm è strettamente legata alla Qualità Totale di tutta la filiera, fortemente influenzata dalla normativa in essere (v. fra gli altri art. 10 2^ comma DM 180/2010 che prevede la "cancellazione degli Organismi che hanno svolto meno di 10 mediazioni in un biennio"). Possiamo veramente ritenere di qualità il servizio offerto da un Organismo che in un biennio gestisce 10 mediazioni, comprese quelle che si chiudono con verbale negativo per mancata partecipazione del chiamato? Ed allo stesso tempo come potrà considerarsi adeguata la qualità di quel mediatore che gestisce anche una sola mediazione, anche negativa l'anno, visto che un Organismo non può avere meno di 5 mediatori?

Se a ciò si aggiunge che i Dati Offerti dalla Direzione Statistica relativi all'anno 2017, riferito agli Odm rispondenti nell'anno, evidenziano che, in ordine alle **ISTANZE RICEVUTE**: 1) solo il **12%** degli Organismi riceve ben il **50%** delle istanze 2) il 50% degli Organismi riceve il 90% delle istanze 3) nel 2017 ben 19 Organismi su 495 segnalanti NON hanno ricevuto alcuna istanza di mediazione.

Istanze Ricevute:

- 1) Circa il **12%** degli Organismi più "virtuosi" ha iscritto nel 2017 il **50%** circa delle mediazioni,
- 2) il 17% degli Organismi, ha iscritto nel 2017 il 60% delle mediazioni
- 3) il 50% degli organismi ha ricevuto meno del 10% delle istanze con n. 136 istanze ricevute dall'organismo 248 su 495
- 4) **19 Organismi su 495 segnalanti NON hanno ricevuto istanze di mediazione nel 2017**

Ed ancora, sempre dalla stessa fonte ufficiale risulta che gli **ACCORDI RAGGIUNTI** sono così distribuiti: 1) il **50%** di tutti gli accordi sono concentrati sul **9%** degli Organismi; 2) il 96% di tutti gli accordi sono appannaggio del 60% degli Organismi 3) sono 50 gli Organismi che in tutto il 2017 non hanno concluso neanche un accordo.

Accordi raggiunti:

- 1) il 9% circa degli Organismi realizza il 50% di tutti gli accordi, e la soglia è superata con l'organismo 46° sui 495 segnalanti: 81 accordi
- 2) il 60% circa degli Organismi realizza il 96% degli accordi e la soglia è superata con l'organismo 298 sui 495 segnalanti, 9 accordi
- 3) sono 50 gli Organismi che in tutto il 2017 non hanno concluso neanche un accordo


Dal che discende l'opportunità sia al fine della fede pubblica che dell'interesse degli stessi Organismi virtuosi prevedere termini minimi più adeguati.

Che la Qualità degli Organismi sia considerata da sempre essenziale lo si riscontra ancora al 18 ottobre 2012 quando il Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia istituì un tavolo di lavoro, per la definizione degli standard di qualità del servizio di Mediazione e quindi per la pubblicazione di un LIBRO VERDE, Libro Verde, che a distanza di ben sei anni non mi risulta sia mai nato, nonostante la distribuzione e raccolta di un questionario a tutti gli Organismi, finalizzato a conoscere prassi ed organizzazione interna di ciascuno degli Organismi accreditati.

La mancata "sistemazione" dei questionari raccolti, che ha impegnato inutilmente le risorse dei singoli Organismi, prevedibilmente è dovuta al significativo carico di lavoro dell'Ufficio III Reparto IV Mediazione, che con le limitatissime risorse assegnate dovrebbe occuparsi non solo dell'autorizzazione e controllo degli OdM, ma al contempo di altrettanta operatività nei confronti degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento e non solo. Allo specifico comparto risultano così assegnate risorse del tutto inadeguate, nonostante la grande disponibilità e produttività del personale. A tal proposito questo "Coordinamento...", e con esso MedyaPro, potrebbe proporsi di supporto a recuperare e riclassificare i

questionari all'epoca ricevuti ed oggi opportunamente riproposti agli OdM esistenti e dagli stessi rivisitati e ritrasmessi.

Altro supporto operativo è costituito dalla Direzione Generale Statistica, trimestralmente alimentata dai dati degli Organismi, che ne sarebbero obbligati. Anche in questo caso, diligentemente l'ufficio evidenzia nel report trimestrale che gli Organismi segnalanti raggiungono meno del 75%.



Il quadro generale esterno si completa con uno sguardo all'importante ruolo della Magistratura per la cultura della mediazione e l'aristocratico distacco di buona parte dei giudici, testimoniato dal modesto ricorso all'art. 5 2^ comma (delegato dal giudice non per motivi di procedibilità) dlgs 28/2010.

In questo quadro si collocano gli OdM che: **a)** vorrebbero e sono impegnati ad assolvere al meglio agli importanti compiti affidati loro dal Legislatore; **b)** devono supplire a mancate realizzazioni normative, che avrebbero dovuto essere incentivanti e sono risultate lettera morta (art. 21 Informazioni al pubblico, mai poste in essere ad eccezione di alcuni spot televisivi, all'avvio nel novembre 2010, ora anche non più pertinenti) o vere e proprie mistificazioni (art. 20 Credito di imposta, mai praticato) di contro al trattamento di favore offerto all'ultima arrivata, la Negoziazione Assistita. **c)** scontano delle Tariffe ministeriali inadeguate, mai modificate dall'inizio quando, seppur estremamente contenute per non dispiacere ai detrattori, potevano avvantaggiarsi della mancanza del primo incontro.

In questo quadro si collocano gli Organismi:

- **Compiti propri:**
 - Segreteria :
 - Facile accesso alla piattaforma informatica, per il deposito delle istanze e delle adesioni
 - Disponibilità di documenti ed informazioni on line, aggiornate sulla pratica
 - Supporto della segreteria sia nella fase iniziale che nella gestione
 - Adeguata accoglienza e clima amichevole per favorire e recuperare il rapporto fra parti in conflitto;

Scontata è la domanda: come si può offrire vera qualità senza un'adeguata remunerazione economica per l'Organismo e quindi per i mediatori? Non facile così risulta la sopravvivenza in Qualità degli Organismi, dove il mediatore, fulcro del successo dell'istituto, vede da troppo tempo messo a dura prova il suo impegno e la sua passione. Appare comunque evidente che l'immagine offerta all'inizio dagli enti di formazione che si stava aprendo una nuova area di business non è stata convalidata dalla realtà ed oggi sul mercato rimangono sempre meno OdM, in parte, non trascurabile, presenti per motivi di bandiera (aspettando tempi migliori o perché avvantaggiati dalle condizioni di favore di essere all'interno di enti pubblici o parapubblici). Sembra comunque evidente che la sopravvivenza degli OdM passa per l'economicità della gestione e quindi con la necessità prima di tutto di allargare il mercato.

In questo quadro si collocano gli Organismi:

Mediatori:

- Formazione continua e costante, anche con partecipazione ad iniziative dell'Organismo, che coinvolgano anche professionisti esterni;
- Coinvolgimento nelle iniziative di promozione della cultura della mediazione in ambiti diversi;
- Acquisizione dello "stile della casa".

In questo quadro si collocano gli Organismi:

Formatori (costituiscono attraverso, l'Ente di Formazione, la grande ricchezza culturale dell'Organismo):

- per tenere desta l'attenzione alle tecniche più evolute di mediazione;
- per avere attenzione costante all'evoluzione della giurisprudenza, della dottrina e della prassi.

Oggi credo, ancora e più che all'avvio, sia importante sensibilizzare il mercato e non solo gli avvocati, riferendoci direttamente all'opinione pubblica ed agli Enti, con una campagna pubblicitaria del servizio di mediazione e non del singolo Organismo, alla maniera di Renzo Arbore, testimonial Non di una Marca di Birra, bensì dei Produttori di Birra, nel loro insieme.

<https://www.youtube.com/watch?v=uWWFnKfKA2Q>

<https://www.youtube.com/watch?v=NXolqhDQEYk>

<https://www.youtube.com/watch?v=qtobnH5351U>[https://](https://www.youtube.com/watch?v=qtobnH5351U)

Commissione Conciliazione ODCEC di Roma per il "Coordinamento per la mediazione"

In merito alle iniziative divulgative della conoscenza delle ADR in generale e della mediazione in particolare, alcune autonome esperienze già espletate con successo, sono messe a disposizione per una replicazione da sviluppare ed ampliare, come ad esempio:

- videofilmati di spiegazione della mediazione sotto forma di interviste giornalistiche o di messaggi informativi, attraverso il canale della pubblicità progresso, ed in aggiunta o in alternativa sui media, sui social,
- incontri presso istituzioni di categorie imprenditoriali e professionali, con ipotesi di reperimento dei fondi necessari attraverso il crowdfunding o fondi costituiti con l'istituzione di apposito albo ufficiale tenuto presso il Ministero di Giustizia (proposta già elaborata da un Odm partecipante),
- un'altra idea percorribile è quella di commissionare un fumetto, di cui è già stata fatta elaborare una "bozza". In alternativa ai contatti già presi dalla Commissione con un fumettista professionista, è possibile ipotizzare il coinvolgimento degli istituti artistici e del disegno attraverso un bando e una borsa di studio da corrispondere al vincitore dello stesso.
- Emerge anche la proposta di sportelli presso istituzioni di enti locali, per informare e spiegare i vantaggi di soluzioni condivise attraverso lo strumento della mediazione.
- E' inoltre necessario lo sviluppo dei progetti presso le scuole e le università, già avviati peraltro, da alcuni organismi e dalla Commissione Conciliazione stessa: in particolare è ipotizzabile avviare con le università corsi riconosciuti ai fini dei crediti formativi e con le scuole medie superiori, l'ipotesi di alternanza scuola lavoro inserendo gli studenti presso i singoli organismi per periodi concordati.
- Si è ipotizzato poi, sul fronte della condivisione delle buone pratiche lo scambio incrociato di tirocini formativi e di documentazione.
- E' possibile condividere uno spazio radiofonico con una trasmissione permanente settimanale che parli di mediazione, collaborando con una webradio a diffusione internazionale.

Per tutto quanto sopra, si è prospettata l'idea di costituire per il momento, un soggetto in nome del quale svolgere le attività comuni.

Il gruppo di lavoro al momento attivo è denominato COORDINAMENTO PER LA MEDIAZIONE.